



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 17/04/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

CAMPAGNI FRANCO BRUNO, Presidente e Relatore

BOLOGNA LUCIANO, Giudice

BONAVENTURA MARIA, Giudice

in data 17/04/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 12683/2023 depositato il 15/11/2023

proposto da

Anthony Eric Gillon Dawson - DWSNH929302114W

Difeso da

Stefano Sgadari - SGDSFN52P19H501Z

ed elettivamente domiciliato presso stefanosgadari@ordineavvocatiroma.org

contro

Comune di **[REDACTED]**

elettivamente domiciliato presso protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it

Ag. entrate - Riscossione - Roma

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230125528001000 IMU

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente: le conclusioni sono riportate nella sezione "svolgimento del processo".

Comune di Fiumicino: le conclusioni sono riportate nella sezione "svolgimento del processo".

Agenzia delle Entrate-Riscossione: non costituita in giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1) Anthony Eric Gillon Dawson (c.f. DWSNH62S20711444) a ministero dell'Avv. Stefano Sgadari, con ricorso-reclamo notificato il 17.10.2023 al Comune [redacted] e ad Agenzie delle Entrate-Riscossione, depositato il 15.11.2023 (R.G. n. 12683/2023), impugnava la cartella di pagamento n. 09720230125528001000, notificata il 15.9.2023, per € 15.362,88, relativa agli avvisi di accertamento Imu del 6.8.2019, nn. 10625, 10626, 10627 e 10628 (annualità d'imposta 2014, 2015, 2016 e 2017), asseritamente notificati il 17.9.2019, ed agli avvisi di accertamento Tasi del 26.8.2019, nn. 1745 e 1746 (annualità d'imposta 2016 e 2017), asseritamente notificati il 20.9.2019.

1.2) In diritto, il ricorrente deduceva: a) "nullità della cartella emessa a fronte di avvisi di accertamento notificati per posta, dei quali non vi è prova della notifica da parte del Comune di [redacted]. In particolare, lamentava che la notifica per posta si perfeziona con consegna del plico al contribuente, che richiede la notifica di seconda raccomandata, pena la violazione della procedura, con nullità della cartella, da eccepire in sede contenziosa, deducendo l'omessa notifica dell'atto presupposto, come nella fattispecie per cui è causa. Al riguardo, invocava le Sezioni Unite della Suprema Corte, che, con sentenza n. 10012/2021, hanno sancito l'inesistenza dell'iscrizione a ruolo della cartella notificata in ipotesi di irreperibilità relativa per temporanea assenza del destinatario, in carenza di prova da parte dell'A.F. sulla ricezione della raccomandata con avviso depositato presso l'Ufficio Postale (c.d. C.A.D.: Comunicazione di Avvenuto Deposito). Per la tempestività della notifica occorre fare riferimento alla data di consegna all'Ufficio Postale. Il contrasto di giurisprudenza, secondo l'indirizzo costituzionalmente orientato (Corte Cost. n. 346/1998) è stato definito dalle Sezioni Unite con Ordinanza n. 10012/2021, secondo cui «<il notificante deve produrre il primo avviso ed anche depositare l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa>». L'interpretazione delle Sezioni Unite è conforme all'art. 6, co. 1, L. n. 212/2000 (conoscenza effettiva degli atti destinati al contribuente). Nel caso, il ricorrente deduceva, quindi, che la notifica degli atti di accertamento presupposti alla cartella impugnata era illegittima, nulla ed inefficace. b) "diritto all'esenzione Imu per l'abitazione principale (che non sia signorile: cat. A1, A8 ed A9), estesa anche alla Tasi. Il ricorrente è unico proprietario dell'abitazione principale (cat. A/7) in Fiumicino (RM), Via Riccione 5, ove risiede il Figlio John. Onde, le seguenti conclusioni: <<a) in via incidentale: sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato; b) in via principale: annullare la cartella di pagamento n. 09720230125528001000 e gli avvisi di accertamento in essa richiamati; c) vittoria di spese>>. Il ricorso era corredato da nn. 5 documenti, come da elenco.

2) Il Comune di [redacted] si costituiva con controdeduzioni 26.3.2024, eccependo la rituale notifica degli avvisi di accertamento richiamati nella cartella impugnata. Onde, le seguenti conclusioni: <<a) in via principale: dichiarare inammissibile e/o comunque respingere il ricorso; b) condannare il ricorrente alle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.>>. Allo scritto difensivo veniva allegata copia degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata, corredati dai relativi referti di notifica.

3) Agenzia delle Entrate-Riscossione, pur ritualmente evocata in giudizio con notifica del ricorso a mezzo pec 17.10.2023, non si costituiva.

4) Il ricorrente, con memoria 12.4.2024, insisteva sulla nullità della notifica degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella impugnata per la mancata prova dell'invio della c.d. "CAD". In secondo luogo, ribadiva l'illegittimità degli avvisi di accertamento Imu e Tasi richiamati nella cartella impugnata, in quanto l'immobile oggetto di accertamento (cat. a/7) era adibito ad abitazione principale del contribuente. Onde,

l'accoglimento delle conclusioni rubricate con l'atto introduttivo.

5) Previo avviso, veniva fissata la trattazione per l'udienza del 17.4.2024. In tale sede, dopo la relazione, il giudizio passava in decisione sulla base delle conclusioni soprascripte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato, come da motivazioni che seguono.

1.1) La Sezione ritiene che, in applicazione del principio della ragione più liquida (Cass. Civ. 20/05/2020, n. 9309; Cass. Civ. Sez. Un. 08/05/2014 n. 9936), la causa può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, senza necessità di esaminare le altre, in quanto, di per sé, idonea a definire il giudizio. Per tale ragione, il giudizio può essere definito con l'accoglimento del primo motivo, concernente la "nullità della notifica degli avvisi di accertamento Imu e Tasi prodromici alla cartella impugnata".

Come noto, l'A.F. e/o gli Enti Locali possono notificare gli atti impositivi di propria competenza secondo le seguenti modalità: a) notifica a mani a mezzo di ufficiale giudiziario ex artt. 137 e ss. c.p.c.; b) notifica a mezzo posta ai sensi della L. n. 890/1982, tramite agente notificatore (ufficiale giudiziario, messo comunale, messo notificatore e agente della riscossione); c) notifica dell'Ente impositore a mezzo posta tramite raccomandata a/r (c.d. "notifica diretta"); d) notifica a mezzo pec, nel caso in cui il destinatario dell'atto sia una società e/o altro soggetto con indirizzo pec risultante dai pubblici registri.

Nel caso, la notifica degli avvisi di accertamento sotesi alla cartella impugnata è occorsa tramite invio diretto della raccomandata a/r all'indirizzo di residenza del contribuente, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, co. 161, L. n. 296/2006, come si evince dai referti di notifica prodotti dal Comune di [redacted]. Dalla documentazione prodotta dall'A.C. resistente, emerge la totale assenza: a) data di spedizione della raccomandata; b) Ufficio postale da cui è stato inviato l'atto; c) firma dell'operatore postale. La sola produzione delle cartoline di ritorno, recanti il timbro di compiuta giacenza non è sufficiente, in mancanza degli elementi sopraindicati, a documentare che la raccomandata sia mai stata spedita all'indirizzo del contribuente. Pertanto, la documentazione prodotta è inidonea ad attestare che il contribuente sia stato posto nelle condizioni di avere conoscenza legale degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata.

Posto quanto sopra, il Comune di [redacted] non ha dimostrato di aver ritualmente notificato gli avvisi di accertamento Imu del 6.8.2019, nn. 10625, 10626, 10627 e 10628 (annualità d'imposta 2014, 2015, 2016 e 2017) e gli avvisi Tasi del 26.8.2019, nn. 1745 e 1746 (annualità d'imposta 2016 e 2017). Ne consegue che l'A.C. resistente non ha assolto all'onere probatorio di cui al combinato disposto ex artt. 2697, co. 1, c. c. e 1, co. 161, l. n. 296/2006.

Alla nullità della notifica degli avvisi di accertamento sotesi alla cartella impugnata, consegue l'accoglimento del primo motivo di ricorso. Onde, l'annullamento della cartella esattoriale n. 09720230125528001000.

1.2) La Sezione, per completezza, rileva che la censura di parte ricorrente, afferente l'omessa notifica della raccomandata informativa contenente l'avviso di deposito dell'atto presso l'Ufficio Postale (c.d. C.A.D.), è priva di pregio, in quanto la normativa di cui alla Legge n. 890/1982 non è applicabile alla fattispecie in esame, avendo l'A.C. intimata optato per la notifica diretta a mezzo posta a mezzo raccomandata a/r. Al riguardo, il Collegio recepisce e fa proprio il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo la quale: «<In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica». (cfr., ex multis Cass. civ., n. 16183/2021; Cass.

civ. n. 2339/2021). Onde, l'infondatezza della censura.

2) La domanda cautelare ed i restanti motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti, in quanto superati dalla decisione di merito, quale sopra statuita.

3) La Sezione, considerato l'accoglimento del ricorso per l'inidoneità della documentazione prodotta in atti dall'A.C. resistente e rilevata l'infondatezza delle censure di parte ricorrente sull'omessa produzione della raccomandata informativa di avvenuto deposito degli atti presso l'Ufficio Postale, pacificamente non applicabile al caso di specie, ritiene sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15 D. lgs. n. 546/1992.

La Corte dispone la compensazione delle spese del giudizio anche tra il ricorrente e l'Ader, non costituita, in quanto la notifica degli avvisi di accertamento è attività di esclusiva competenza dell'Ente impositore, come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

In nome del Popolo Italiano, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma – Sezione 8 – definitivamente pronunciando:

<<accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 09720230125528001000; compensa le spese di lite tra le parti, come da motivazione>>.

Roma, lì 17 aprile 2024

Il Pres. Rel. Est.

(Franco Bruno Campagni)